



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDA A MANO

All' A.G.C. Demanio e Patrimonio
Settore Demanio e Patrimonio
Via Metastasio n.25/29
80125 NAPOLI

n. 4501/09 CTR

All'attenzione del rag. Federico Salzano

Giudizi innanzi alla CTP di
Avellino promosso da R.C. /Comune
di Lauro per ICI anno 2004
sentenza n.73/05/10 del 05.02.2010

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010 0823581 14/10/2010
Mittente: Giurisdizione esclusiva
Rassegnatario: Demanio e Patrimonio
Classifica: 4



Si trasmette, per il seguito di competenza, la sentenza n.73/05/10 depositata il 05.02.2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino nel giudizio R.C. C/ comune di Lauro.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria D'Elia -

MLC
Salzano
Lauro
JP
14 OTT 2010
REGIONE CAMPANIA
SETTORE 02
F. SALZANO
F. LAURO
F. J. P.



6501/09
CDR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| ☐ | LANZARA | VITTORIO | Presidente e Relatore |
| ☐ | RAFFONE | TOBIA GERARDO | Giudice |
| ☐ | TRIMONTI | GIUSEPPE | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

STRILASCIA PER USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2811/09 depositato il 14/12/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5206 I.C.I. 2004 contro COMUNE DI LAURO

proposto dal ricorrente:

REGIONE CAMPANIA

VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

difeso da:

CONSOLAZIO MARIA LAURA

C/O REGIONE CAMPANIA

VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2811/09

UDIENZA DEL

04/02/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

73/05/10

PRONUNCIATA IL:

04.02.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05.02.2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Sig. Emilio Iorio

La Giunta Regionale della Campania,così come rappresentata e difesa,proponeva ricorso avverso l'avviso con il quale il Comune di Lauro richiedeva il pagamento dell'ICI per l'anno di imposta 2004 per due immobili ricadenti nel territorio di detto Comune.

Eccepiva la ricorrente il difetto di legittimazione passiva perché i beni immobili oggetto dell'accertamento erano stati oggetto di concessione trentennale e,quindi,doveva trovare applicazione l'art.3 comma secondo del D.Lgs n.504/92 che nell'individuare i soggetti passivi dell'imposta dispone:" in caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Richiamava la ricorrente due sentenze della Suprema Corte(n.9935/2008 e 8637/2005) a conferma della tesi sostenuta.

Si è costituito il Comune di Lauro che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso il quale è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 26.11.2009 e quindi oltre il termine perentorio dei sessanta giorni.

La Commissione preliminarmente rileva che come afferma la ricorrente l'avviso di accertamento è stato notificato il 23 settembre 2009 mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica all'Ufficiale giudiziario non in data 26.11,come afferma la ricorrente,ma il 28.11.2009.

Quindi ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 546/92 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre i sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Quanto innanzi anche per le pronunce della Corte costituzionale 28/2004 ; 97/2004 , 98/2004 ; 107/04; 132/04; 153/04 che ha sancito il principio del doppio momento perfezionativo della notificazione indiretta, in applicazione del quale il problema della determinazione del fatto impeditivi della scadenza, per colui che richiede notificazione, è risolto attraverso la sua individuazione nella consegna del documento da notificare all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale.

Quindi in materia di notifica del ricorso tributario il ricorso deve intendersi presentato alla data della spedizione e non alla data di ricevimento, anche se il ricorso è stato spedito in busta anziché con plico. (sentenza Cass. n. 10481 del 3 luglio 2003, che ha ripreso l'orientamento della Corte Costituzionale in tema di notifica a mezzo posta in base al quale il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante è quello della spedizione non quello della ricezione. Nel caso de quo vertitur la notifica è stata richiesta oltre il termine perentorio dei sessanta giorni.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio.

Avellino, 6/11/03

Il Presidente